In virtù degli articoli 25, 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 17/12 e 6/14) e dell'articolo 119.b del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/00, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_\_ alla sua \_\_\_\_ seduta ordinaria, convalida il testo unico ufficiale del Decreto sul canone per l'uso dei terreni fabbricabili nel territorio del Comune di Isola, che comprende i seguenti atti:

* Decreto sul canone per l'uso dei terreni fabbricabili nel territorio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 4/9 del 5 marzo 2009),
* Decreto di modifica del Decreto sul canone per l'uso dei terreni fabbricabili nel territorio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 17/10 del 5 agosto 2010),

**D E C R E T O**

**SUL CANONE PER L'USO DEI TERRENI FABBRICABILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA** (testo unico ufficiale)

**I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

(1) Il presente decreto definisce le zone del Comune di Isola soggette all’obbligo di pagamento del canone per l’uso del terreno fabbricabile edificato o non edificato (nel testo a seguire: canone), i criteri in base ai quali viene determinato l’importo del canone, gli utenti diretti nonché i criteri di esenzione dal pagamento del canone.

**Articolo 2**

(1) Ai sensi del presente decreto si ritengono **terreni fabbricabili edificati** i terreni su cui ci sono lotti di fabbrica con sopra realizzati dei fabbricati oppure altre opere del genio civile che non rientrano nelle infrastrutture pubbliche di rilevanza economica, e i terreni su cui in base alla concessione edilizia definitiva è stata avviata la realizzazione di fabbricati oppure altre opere del genio civile che non rientrano tra le infrastrutture pubbliche di rilevanza economica.

(2) Nel caso in cui le particelle catastali ovvero parti delle stesse non sono ancora determinate quali lotti di fabbrica, tali particelle catastali ovvero parti delle stesse acquisiscono lo status di terreno fabbricabile edificato dopo che la delibera sulla lottizzazione diviene esecutiva o dopo che la concessione edilizia rilasciata per la realizzazione del fabbricato, previsto su tale terreno, diviene definitiva.

(3) **La superficie ad uso professionale ovv. a destinazione commerciale** è la superficie netta della pianta del locale d’esercizio e di tutti i locali ad esso funzionalmente connessi. Rientrano tra i fabbricati commerciali: depositi scoperti, parcheggi interni, officine all’aperto, chioschi, giardini di locali alberghieri, fiere, campeggi, campi da tennis ed altri impianti sportivi che non sono di carattere pubblico, piscine scoperte e stabilimenti balneari, cave di pietra e di ghiaia, porti turistici, porti economici con i relativi impianti e altre superfici di manovra necessarie per il normale svolgimento dell'attività commerciale, alle quali viene assegnato un determinato punteggio a seconda del tipo di utilizzo ossia della destinazione d’uso, come disposto dal presente decreto.

(4) Rientrano tra la **superficie abitabile** la superficie netta della pianta delle camere, del soggiorno, dei corridoi, della cucina, del bagno, della dispensa e di altri vani chiusi del locale abitativo, e la superficie netta della pianta del garage.

(5) **La superficie necessaria per il normale utilizzo di una stazione di distribuzione di benzina** si riferisce all’intero terreno funzionale della stazione di servizio, esclusi i fabbricati.

**Articolo 3**

(1) Nei casi di **costruzione illegale**, la corresponsione del canone per l'uso del terreno fabbricabile edificato non incide sulla legalizzazione della stessa ossia sull'emanazione o sull'attuazione del provvedimento ispettivo ai sensi della presente legge.

(2) L’obbligo di corresponsione del canone per l'uso del terreno fabbricabile edificato cessa al momento della rimozione dell'edificio o della parte dello stesso, realizzato senza una concessione edilizia, e del ripristino dello stato precedente, e al momento in cui il finanziatore ovvero proprietario del terreno, su cui è stato costruito un tale edificio o parte dello stesso, comunica tale fatto al comune. Allo stesso tempo si introduce l'obbligo di corresponsione del canone per l'uso del terreno fabbricabile non edificato, qualora tale terreno sia sito nell'area stabilita dal comune quale area soggetta all’obbligo di pagamento di tale canone.

Nei casi in cui per l'edificio o parte dello stesso realizzato in assenza della concessione edilizia, si acquisisce la concessione edilizia ovvero la relativa costruzione viene legalizzata, tale costruzione non è ritenuta una costruzione nuova e quindi l'obbligo di pagamentodel canoneper l'uso del terreno fabbricabile edificato non cessa.

**Articolo 4**

(1) Ai sensi del presente decreto si ritengono **terreni fabbricabili non edificati** i terreni in merito ai quali un apposito atto urbanistico esecutivo dispone che sugli stessi è ammessa la realizzazione di fabbricati residenziali e commerciali, non destinati alle esigenze di uno dei seguenti settori: sanità, previdenza sociale, tutela prescolare, istruzione, cultura, scienze, sport o pubblica amministrazione, e che sugli stessi è ammessa la realizzazione di opere del genio civile che non rientrano tra le infrastrutture pubbliche di rilevanza economica e che non sono destinate alle esigenze di uno dei seguenti settori: sanità, previdenza sociale, tutela prescolare, istruzione, cultura, scienze, sport o pubblica amministrazione.

(2) Si ritengono terreni fabbricabili non edificati quelle particelle catastali o parti delle stesse in merito alle quali un apposito atto urbanistico esecutivo dispone che sulle stesse è ammessa la realizzazione di determinati tipi di fabbricati, se è garantito per gli stessi l'approvvigionamento con acqua potabile, e con energia elettrica, lo smaltimento delle acque reflue e la rimozione dei rifiuti nonché l'accesso sulla strada pubblica, e se si trovano all'interno dell'area, stabilita dal comune tramite delibera quale area soggetta all’obbligo di pagamento del canone per l'uso del terreno fabbricabile non edificato.

(3) Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente si ritiene che l'approvvigionamento con acqua potabile, e con energia elettrica, lo smaltimento delle acque reflue e la rimozione dei rifiuti nonché l'accesso sulla strada pubblica siano garantiti qualora la zona in cui si trovano le particelle catastali è soggetta a:

a/ il piano di sito statale o comunale

b/ l'ordinamento del territorio comunale, nel caso in cui tali particelle abbiano l'accesso alla rete viaria pubblica,e per le sesse sia possibile eseguire allacciamenti alla rete idrica pubblica, alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete pubblica fognaria,nella misura in cui non è ammessa la costruzione di pozzi neri ovvero di piccoli impianti depuratori.

**Articolo 5**

(1) Nella **determinazione della superficie soggetta alla commisurazione del canone per l’uso dei terreni fabbricabili non edificati**, di cui al precedente articolo di questo decreto, si applicano i seguenti parametri:

1. nei casi in cui un apposito atto urbanistico definisca i lotti di fabbrica:
   * la metratura considerata nella commisurazione del canone è quella parte della superficie complessiva del lotto di fabbrica sulla quale non è ancora stata realizzata alcuna costruzione e per la quale l’atto urbanistico dispone che è edificabile a fini residenziali o commerciali;
   * ai sensi del presente decreto, è ritenuto terreno fabbricabile non edificato di cui al precedente alinea, solamente il terreno che rappresenta un lotto di fabbrica autonomo oppure una parte di tale lotto definito nell’apposito atto urbanistico, su cui è possibile costruire un fabbricato residenziale o commerciale, e precisamente indipendentemente dall’attuale destinazione d’uso del terreno, risultante nei dati catastali.
2. nei casi in cui un apposito atto urbanistico non definisca i lotti di fabbrica:
   * la metratura considerata nella commisurazione del canone è la quota della superficie complessiva dei lotti di fabbrica che in base al relativo atto urbanistico sono destinati all’edificazione residenziale o commerciale (nel proseguimento: particelle edificabili); tenendo conto delle seguenti condizioni:

a/ nel caso in cui sulla superficie delle particelle edificabili sia collocata una costruzione con già determinato il lotto di fabbrica, il detto lotto si ritiene terreno fabbricabile edificato e la sua metratura viene sottratta dalla superficie complessiva delle particelle edificabili, mentre la parte restante della superficie complessiva rappresenta la superficie del terreno fabbricabile non edificato, il quale è soggetto alla commisurazione del canone;

b/ nel caso in cui sulla superficie delle particelle edificabili sia collocata una costruzione con non ancora determinato il lotto di fabbrica, per il periodo fino alla determinazione del detto lotto è ritenuta terreno fabbricabile edificato quella quota della sua superficie su cui tale costruzione è ubicata (fundus), moltiplicata con il fattore 1,5; la parte restante della superficie di tale particella edificabile è ritenuta terreno fabbricabile non edificato ai sensi del presente decreto.

**II ZONE SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL CANONE**

**Articolo 6**

(1) L’intero territorio del Comune di Isola si divide in **tre zone** soggette al pagamento del canone. Le zone definiscono l’ubicazione favorevole dei terreni e altri vantaggi, definiti in base ai seguenti criteri:

* + densità delle funzioni pubbliche e delle attività commerciali,
  + attrezzamento generale con le infrastrutture,
  + corrispondenza della destinazione d’uso ai documenti urbanistici,
  + accessibilità con mezzi di trasporto pubblici,

- strategie di sviluppo delle singole zone.

(2) Le zone di cui al primo comma comprendono rispettivamente:

**Zona I:**

I terreni fabbricabili all’interno dell’area fittamente edificata del centro storico di Isola, soggetta alle disposizioni di cui al Decreto sull’approvazione del piano di ristrutturazione (sistemazione) del centro storico di Isola (Ia fase) (Boll. Uff. del Comune di Isola n. 25/81), per la quale è stata prevista la ristrutturazione.

**Zona II:**

a/ i terreni fabbricabili siti a nord della strada costiera e tutti i terreni compresi nella zona di assetto della città di Isola (zona dell’ex “Ruda”, dell’Ospedale generale Isola e del villaggio turistico Belvedere), esclusi i terreni non ricadenti nella Zona I.

b/ i terreni negli abitati di: Malija, Šared, Korte, Medoši, Nožed, Cetore, Mala Seva, Draga e Baredi.

**Zona III:**

Tutti gli altri terreni fabbricabili nel territorio del Comune di Isola, nonricadenti nelle Zone I e II, che siano attrezzati con almeno le reti idrica, dell’elettricità e stradale.

**Articolo 7**

(1) I confini delle zone soggette al pagamento del canone di cui all’articolo precedente sono dettagliatamente raffigurati nell’allegato grafico che è parte integrante del presente decreto.

(2) Le rappresentazioni grafiche delle zone di cui al primo comma del presente articolo sono disponibili presso la competente autorità dell’amministrazione comunale.

**III CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DEL CANONE**

**Articolo 8**

(1) **Nella commisurazione del canone** vengono rispettati i seguenti criteri:

a/ attrezzamento del terreno fabbricabile con costruzioni e impianti delle infrastrutture comunali ed altre, e possibilità di allacciamento alle stesse;

b/ zona d’ubicazione, destinazione d’uso e razionalità di sfruttamento del terreno fabbricabile;

c/ vantaggi particolari concernenti le possibilità di guadagno.

**Articolo 9**

(1) L’attrezzamento del terreno fabbricabile con costruzioni e impianti delle infrastrutture comunali ed altre ad uso individuale e collettivo, e la possibilità di allacciamento alle stesse, si valutano con il seguente punteggio:

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIZIONE DELL’ATTREZZAMENTO | PUNTI |
| **a/ Rete stradale** | |
| Strade consolidate (macadam) | 5 |
| Strade asfaltate e consolidate o vie lastricate | 10 |
| Strade asfaltate e consolidate, con un marciapiede | 15 |
| Strade debitamente sistemate, con marciapiedi su entrambi i lati | 20 |
| **b/ Illuminazione pubblica** | 10 |
| **c/ Parcheggi** | |
| Aree sistemate a parcheggi, parcheggi in struttura | 15 |
| Parcheggio lungo i margini delle carreggiate | 10 |
| **d/ Aree per la ricreazione** | 5 |
| **e/ Servizio dei trasporti pubblici** | 5 |
| **f/ Rete fognaria** | |
| Rete delle acque reflue a sistema separato | 5 |
| Rete delle acque meteoriche a sistema separato | 5 |
| Rete fognaria a sistema misto | 7 |
| **g/ Rete idrica** | 10 |
| **h/ Rete di idranti** | 5 |
| **i/ Rete dell'elettricita’** | 10 |
| **j/ Rete dei telefoni** | 10 |
| **k/ Rete TV cavo** | 10 |
| **l/ Rete del gas** | 10 |

(2) Se la superficie abitabile ovvero commerciale dell'edificio o del terreno sia allacciata all'infrastruttura comunale ovvero se sussiste la possibilità di allacciamento, si considera che tale superficie abitabile ovvero commerciale dell'edificio o del terreno sia attrezzata con infrastrutture comunali.

(3) Si ritiene che il terreno fabbricabile abbia la possibilità di allacciamento qualora le reti alle quali è possibile allacciarsi siano distanti fino a 100 metri dal confine del terreno fabbricabile.

**Articolo 10**

(1) Per quanto riguarda la **destinazione d’uso** e in conformità con la classificazione standard delle attività, i terreni fabbricabili ubicati nelle zone di cui all’articolo 6 vengono disposti in gruppi come segue:

**Gruppo A: attività di produzione**

Produzione di prodotti alimentari e bevande, produzione di derivati di petrolio, di prodotti tessili, indumenti in pelle, prodotti tessili e di pellicceria, produzione di pelli, calzature e pelletterie, lavorazione e trasformazione del legno, produzione di prodotti in legno, produzione di fibre, di carta e cartone e di prodotti di carta e cartone, editoria e tipografia, produzione di sostanze chimiche, prodotti chimici e fibre artificiali, produzione di articoli in gomma e materie plastiche, produzione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, produzione di metalli e prodotti in metallo, produzione di macchine e impianti meccanici, produzione di materiale elettrico e ottico, produzione di veicoli e imbarcazioni, produzione di mobili, edilizia, industria mineraria e altre attività manifatturiere, riciclaggio, approvvigionamento elettrico, idrico e del gas, e altre attività manifatturiere;

**Gruppo B: agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca e relativi servizi**

**Gruppo C: prestazione di servizi**

- commercio, riparazione dei veicoli a motore e beni di consumo:vendita, manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, commercio al dettaglio di carburante, intermediazione e commercio all'ingrosso, esclusi i veicoli a motore, e commercio al dettaglio, esclusi i veicoli a motore, riparazione di beni di consumo;

- industria alberghiera:attività degli alberghi e di strutture ricettive simili, attività degli alloggi collettivi (escluse le case dello studente e le case per singoli), dei campeggi e di altri tipi di alloggi ricettivi, attività dei ristoranti, bar e mense, fornitura di pasti preparati;

- trasporto, immagazzinamento e collegamenti: trasporto terrestre, trasporto marittimo, attività complementari di trasporto, attività di agenzie turistiche e agenzie di viaggi, servizi postali e delle telecomunicazioni;

- altre prestazioni di servizi:attività delle lavanderie e tintorie, attività di parrucchieri, estetisti e pedicure, altre attività per la cura del corpo, istituzioni mediche private e altri servizi personali;

**Gruppo D: attività di produzione**

Attività immobiliare, locazione di immobili e attività commerciali e intermediazione finanziaria;

**Gruppo E: prestazioni e servizi pubblici**

Attività di pubblica amministrazione e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e sicurezza sociale, altre attività pubbliche di servizi collettivi e personali (escluse altre attività di servizi);

**Gruppo F: destinazione abitativa**

Unità condominiali, case residenziali familiari, case per singoli, case dello studente, edifici di villeggiatura privati.

**Gruppo G: attività commerciali – aree scoperte (esterne)**

Magazzini scoperti, parcheggi interni, officine all’aperto, spazi fieristici, campeggi, campi da tennis ed altre aree scoperte a destinazione sportiva che non sono ad uso pubblico, piscine scoperte e impianti balneari all’aperto, cave di pietra e di rena, marine, porti con le attrezzature portuali, ed altre aree di manipolazione necessarie al normale esercizio dell’attività commerciale.

(2) **Per quanto concerne** **l’ubicazione e la destinazione d’uso** dei terreni fabbricabili, ai singoli gruppi viene assegnato il seguente punteggio:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESTINAZIONE D'USO | ZONA  I | ZONA  II | ZONA  III |
| gruppo A | 250 | 300 | 120 |
| gruppo B | 100 | 150 | 120 |
| gruppo C | 200 | 250 | 75 |
| gruppo D | 300 | 350 | 200 |
| gruppo E | 100 | 130 | 50 |
| gruppo F | 25 | 40 | 20 |
| gruppo G | 100 | 120 | 60 |

(3) Ai sensi del presente decreto sono ritenuti edifici e vani di villeggiatura gli edifici la cui licenza d’ubicazione o concessione edilizia sia stata emanata per la detta destinazione d’uso, ovvero gli edifici destinati al riposo e alla ricreazione, ovvero le case e gli alloggi in cui nessuno risiede permanentemente.

**Articolo 11**

(1) Ai terreni fabbricabili la cui destinazione d’uso effettiva non corrisponde a quella prevista nell’atto urbanistico, il punteggio viene assegnato a seconda della destinazione d’uso effettiva.

(2) Qualora il contribuente abbia provveduto alla registrazione, presso il tribunale competente, di più attività, nella determinazione della destinazione d'uso viene considerata l'attività effettivamente svolta nel relativo locale d'esercizio.

(3) In caso di terreni fabbricabili non edificati viene considerata la destinazione d’uso stabilita nel piano urbanistico esecutivo ovvero nella licenza d’ubicazione passata in giudicato.

**Articolo 12**

(1) Per i terreni fabbricabili, ricadenti nelle zone I e II, la cui destinazione d’uso e’ riportata in seguito, il canone viene commisurato nel rispetto del seguente punteggio:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destinazione d’uso della superficie | ZONA I | ZONA II |
| Chioschi e altre strutture provvisorie:  a/ per il periodo fino a 1 anno  b/ per il periodo superiore a 1 anno (fino a 5 anni) | 200  150 | 250  200 |
| Punti di mescita di bevande all’aperto | 300 | 400 |
| Giardini dei locali alberghieri | 200 | 250 |
| Altre superfici a destinazione commerciale di cui all'articolo 2 | 100 | 200 |

**IV CONTRIBUENTI DEL CANONE**

**Articolo 13**

(1) Sono contribuenti del canone per l’uso dei terreni fabbricabili gli utenti diretti dei terreni, edifici interi o parti dei medesimi (titolari del diritto di disporre degli edifici o dei terreni ossia proprietari degli stessi, locatari degli alloggi ovvero dei locali d'esercizio, titolari del diritto di abitazione e affittuari, a meno che in un contratto di affitto o di altra natura sia stato accordato un altro contribuente) e ciò sia stato comunicato per iscritto all’organo amministrativo comunale preposto alla commisurazione del canone.

(2) Sono contribuenti del canone anche tutti gli utenti - locatari di terreni fabbricabili, edifici o parti dei medesimi di proprietà del Comune di Isola.

(3) Il canone per l’uso dei terreni fabbricabili è conteggiato a prescindere dall’effettivo uso del medesimo, in considerazione della destinazione d’uso per l’attività svoltasi per ultima nell’edificio.

(4) L’obbligo di pagamento del canone scatta:

a/ **in occasione dell'acquisto** **di un nuovo appartamento** al momento della stipula e dell'autenticazione notarile del contratto di acquisto dell'immobile, che serve per poter iscrivere la proprietà nel pertinente libro fondiario;

b/ **in occasione della costruzione di un nuovo stabile residenziale** al momento del trasferimento nello stabile;

c/ **nei casi di affitto, locazione o costituzione del diritto di servitù** al momento della stipula del negozio giuridico;

d/ **nei casi di costruzioni non finite**, per le quali è stata rilasciata la rispettiva concessione edilizia, l'obbligo di pagamento viene definito in base alla situazione rilevata nel sopralluogo ispettivo.

**V ESAZIONE DAL CANONE**

**Articolo 14**

(1) Il canone **non viene pagato**:

* per i terreni utilizzati per le esigenze del Ministero della difesa,
* per i fabbricati ad uso dei corpi diplomatici e consolari esteri o destinati ad abitazione dei rappresentanti degli stessi,
* per i fabbricati appartenenti alle organizzazioni internazionali e utilizzati dalle stesse o destinati ad abitazione del relativo personale, salvo che l'accordo internazionale non disponga diversamente,
* per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
* negli altri casi stabiliti dalla legge.

(2) Un cittadino può essere esentato dal canone per i primi **5 anni** di residenza in un alloggio acquistato a nuovo, oppure ottenuto in seguito alla costruzione ex novo di una casa, alla realizzazione di una costruzione annessa ad una casa familiare o alla sopredificazione della medesima, oppure nel caso in cui il contribuente abbia pagato le spese di urbanizzazione del terreno (canone), ed abbia la residenza stabile, per tutta la durata dell’esenzione, al recapito dell’immobile per il quale fa valere il diritto all’esenzione dal canone.

Le richieste di esonero dal canone devono essere:

**-** motivate e contenere tutti i dati utili, e presentate da un soggetto ammissibile entro 15 giorni dalla decorrenza dell'obbligo. In caso di accoglimento della richiesta, il diritto all'esonero quinquennale del canone decorre dal giorno di denuncia della residenza stabile;

- in caso di richiesta incompleta, l'organo amministrativo invita il contribuente a presentare, entro un dato termine, le integrazioni necessarie. La richiesta viene ritenuta completa il giorno della presentazione della documentazione integrativa. In caso di mancata integrazione entro il termine prestabilito, la domanda viene rigettata in quanto incompleta.

Il diritto all'esonero dal canone cessa in caso di alienazione dell'immobile prima della scadenza dell'esonero quinquennale ovvero nel caso di cambiamento di recapito permanente.

Il diritto all'esonero dal canone, concesso al primo proprietario dell'immobile, non e’ trasferibile.

(3) Sono inoltre esonerati dal canone:

* gli invalidi ai sensi della Legge sulla tutela sociale delle persone affette da disabilità fisiche o psichiche
* i contribuenti che in caso di pagamento del canone rischierebbero di compromettere la propria esistenza
* i contribuenti che percepiscono un sussidio sociale ai sensi della Legge sull'assistenza sociale
* i contribuenti che percepiscono un assegno integrativo ai sensi della Legge sugli assegni integrativi.

Nei casi indicati agli alinea uno, due e tre, la richiesta di esonero deve essere corredata dal parere scritto del Centro per l'assistenza sociale. L'esonero dal canone è concesso soltanto per il periodo corrispondente a quello indicato nel parere del competente organo sociale.

(4) L'esonero dal pagamento può essere richiesto anche in caso di calamità naturali o altre sciagure.

**Articolo 15**

(1) Gli enti pubblici il cui fondatore è il Comune di Isola e che sono finanziati prevalentemente dal bilancio comunale sono esentati dal pagamento del canone.

(2) Le decisioni in merito all’esenzione del canone di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’articolo 14 di questo decreto vengono adottate dal sindaco su proposta dell’organo amministrativo comunale preposto alla commisurazione del canone.

(3) Le deliberazioni in merito ad eventuali altri casi di esenzione dal canone, non indicati in questo decreto, vengono adottate dal consiglio comunale su proposta del sindaco.

(4) Sono esentati dal pagamento completo del canone anche i proprietari ovvero gli utenti degli edifici che in virtu’ del Decreto sulla proclamazione dei monumenti culturali e storici nel territorio del Comune di Isola (Boll. Uff. nn. 31/84 in 15/90) sono proclamati monumenti artistici, architettonici o etnologici.

**IV COMMISURAZIONE DEL CANONE**

**Articolo 16**

(1) L’importo annuo del canone viene determinato in base ai criteri di cui agli articoli 6, 9 e 10 di questo decreto. Il canone viene determinato moltiplicando il punteggio totale con la metratura della superficie edificata residenziale o commerciale, ovvero con la metratura del terreno fabbricabile non edificato, nonché con il valore del punto applicato per il computo del canone.

(2) Per le superfici di cui all’articolo 12 del presente decreto il canone viene determinato moltiplicando il totale dei punti con la metratura della superficie utilizzata e con il valore del punto, e viene computato a seconda del periodo di utilizzo della superficie.

**Articolo 17**

(1) Il valore del punto per il computo del canone nel territorio del Comune di Isola viene determinato, entro la fine dell’anno in corso per l’anno successivo, dal consiglio comunale su proposta del sindaco, e può essere differente per i terreni fabbricabili edificati rispettivamente non edificati.

(2) Il Comune di Isola trasmette i dati occorrenti per la commisurazione del canone per l'uso dei terreni fabbricabili alla competente autorità fiscale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

**Articolo 18**

(1) Per il computo del canone, il comune si avvale dei dati iscritti nel catasto dei fabbricati (dati di catasto o di registro) in virtu’ della normativa disciplinante la tenuta dei registri immobiliari, o può utilizzare i dati di catasto, ottenuti dagli altri elenchi ufficiali. I dati sulla superficie dei lotti di fabbrica, inclusi nelle zone soggette al pagamento del canone, vengono acquisiti dalle evidenze ufficiali catastali.

(2) I dati occorrenti per il computo del canone per l'uso dei terreni fabbricabili non edificati, attinenti alla destinazione d'uso, vengono acquisiti dai registri tenuti presso l'amministrazioni comunale, definiti in base ai vigenti elementi urbanistici del piano sociale comunale a lungo e a medio termine ovvero al piano territoriale comunale e in base ai vigenti atti urbanistici attuativi.

I dati sulla superficie dei lotti di fabbrica, inclusi nelle zone soggette al pagamento del canone per l'uso dei terreni fabbricabili non edificati, vengono acquisiti dalle evidenze ufficiali catastali.

**Articolo 19**

(1) Per il computo del canone vengono applicati i dati che il contribuente è tenuto a comunicare spontaneamente o su invito dell’organo amministrativo comunale entro 15 giorni dall’avvenuto invito, e i dati ottenuti dagli elenchi ufficiali. Entro lo stesso periodo il contribuente ha il dovere di comunicare qualsiasi cambiamento che potesse influire sulla commisurazione del canone. Nel caso in cui il contribuente non comunichi i dati richiesti entro il quindicesimo giorno dall'avvenuto invito e il competente organo amministrativo non disponga di determinati dati sull'immobile, si considerano quale base per la commisurazione del canone le superfici calcolate forfetariamente, e precisamente:

* per le case residenziali familiari 300 mq.
* per le singole unità condominiali 150 mq.

**Articolo 20**

(1) Il competente servizio del Ministero per le finanze rilascia ai contribuenti le delibere sulla commisurazione del canone, in base al valore del punto e ai criteri per il computo del canone di cui al presente Decreto, attenendosi alle norme della legge disciplinanti la procedura fiscale.

(2) Per quanto riguarda la procedura di esecuzione, il rimborso sul canone e la remissione del debito si applicano le norme della legge disciplinanti la procedura fiscale.

**IX DISPOSIZIONI PENALI**

**Articolo 21**

(1) Il contribuente avente personalità giuridica, che non provveda alla denuncia per la commisurazione del canone, che nella denuncia adduca dati non corrispondenti alla realtà dei fatti o che non denunci i cambiamenti verificatisi, è punito con ammenda fino a 1500 €.

(2) E’ punito con ammenda fino a 250 € anche il responsabile della persona giuridica colpevole di trasgressione ai sensi del primo comma del presente articolo; l’ammenda viene applicata anche in caso di persone fisiche che non provvedano alla denuncia per la commisurazione del canone, che nella denuncia adducano dati non corrispondenti alla realtà dei fatti o che non denuncino i cambiamenti verificatisi.

**Articolo 22**

(1) Il controllo dell’applicazione delle disposizioni di questo decreto compete al servizio ispettivo comunale.

**Il Decreto sul canone per l'uso dei terreni fabbricabili nel territorio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 4/9, datato 5 marzo 2009) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

**Articolo 23**

(1) Restano in vigore tutti i diritti acquisiti dai contribuenti del canone per l’uso dei terreni fabbricabili precedentemente all’entrata in vigore di questo decreto.

**Articolo 24**

(1) Il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto cessa l’effetto del Decreto sul canone per l’uso dei terreni fabbricabili nel territorio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale n. 21/2005 – testo unico ufficiale)

**Articolo 25**

(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola e si applica a decorrere dal 01. 01. 2010.

**Il Decreto di modifica del Decreto sul canone per l'uso dei terreni fabbricabili nel territorio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 17/10, datato 5 agosto 2010) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

**Articolo 5**

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola e si applica a decorrere dal 01. 01. 2011.

Prot. n.: 422-71/2017

Isola, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Sindaco

del Comune di Isola

mag. Igor KOLENC